

## ABOLIZIONE DEI DAZI INDUSTRIALI: COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE?



Tra poco meno di tre mesi, il 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali e allo stesso tempo snellerà la sua tariffa doganale. A partire da tale data i prodotti industriali potranno essere importati in franchigia doganale anche senza prova dell'origine preferenziale. In alcuni casi, tuttavia, tale prova dovrà comunque essere richiesta e presentata.

A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali. Questa novità interessa **quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della [tariffa doganale \(Tares\)](#), ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli.**

Cosa significa concretamente? Diciamo innanzitutto che l'abolizione dei dazi industriali **non comporta un adeguamento dei processi di sdoganamento**: rimane quindi in vigore l'**obbligo della dichiarazione d'importazione**, compresa la **corretta dichiarazione della voce di tariffa doganale** dei prodotti. E a proposito di voce tariffale, ecco la prima novità.

### Semplificazione della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali

Il 1° gennaio le attuali 9114 voci tariffarie svizzere (Tares) saranno ridotte a 7511. L'attuale suddivisione (minuziosa per consentire la riscossione di dazi differenziati sui prodotti industriali) verrà semplificata: fatte salve alcune eccezioni, **le ultime due cifre delle otto cifre delle voci di tariffa svizzere saranno sostituite con "00"**. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell'UDSC a [questa pagina](#). Alcuni documenti saranno aggiornati successivamente, a seguito di modifiche di altre ordinanze.



**Analizzate la nuova struttura tariffaria, adottandola per tempo affinché le vostre dichiarazioni doganali possano continuare a essere accettate dal sistema e-dec o da Passar a partire da gennaio 2024**

Eventuali **informazioni tariffarie vincolanti (ITV)** interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale **continueranno a essere riconosciute valide** dall'UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni).

### **Esempio di accorpamento / semplificazione tariffale e azzeramento dazi dal 01.01.2024**

Dal 1° gennaio 2024 il capitolo 7226 si ridurrà a 6 singole voci:



da oltre 100 anni

CAMERA DI COMMERCIO CANTONE TICINO  
industria | artigianato | servizi

1.1.2024 Zolltarifnum mer NEU / numéro du tarif douanier NOUVEAU / numero di tariffa NUOVO	1.1.2024 Zollansatz NEU / taux NOUVEAU / dazio NUOVO	1.1.2022 Zolltarifnu mmer / numéro du tarif douanier / numero di tariffa	1.1.2022 Zollansat z / taux / dazio	E i n r u e c k	Text I
7226		7226			Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
				1 -	di acciai al silicio detti «magnetici»
7226.1100	0.00	7226.11		2 --	a grani orientati
				3 ---	semplicemente laminati a caldo
				4 ----	di spessore di 3 mm o più
		7226.1111	2.10	5 -----	non decapati
		7226.1112	2.70	5 -----	decapati
				4 ----	di spessore inferiore a 3 mm
		7226.1113	2.70	5 -----	non decapati
		7226.1114	3.30	5 -----	decapati
		7226.1190	7.70	3 ---	altri
7226.1900	0.00	7226.19		2 --	altri
				3 ---	semplicemente laminati a caldo
				4 ----	di spessore di 3 mm o più
		7226.1911	2.10	5 -----	non decapati
		7226.1912	2.70	5 -----	decapati
				4 ----	di spessore inferiore a 3 mm
		7226.1913	2.70	5 -----	non decapati
		7226.1914	3.30	5 -----	decapati
		7226.1990	7.70	3 ---	altri
7226.2000	0.00	7226.20		1 -	di acciai rapidi
				2 --	semplicemente laminati a caldo
				3 ---	di spessore di 3 mm o più
		7226.2011	2.10	4 ----	non decapati
		7226.2012	2.80	4 ----	decapati
				3 ---	di spessore inferiore a 3 mm
		7226.2013	2.70	4 ----	non decapati
		7226.2014	3.30	4 ----	decapati
		7226.2090	7.60	2 --	altri
				1 -	altri
7226.9100	0.00	7226.91		2 --	semplicemente laminati a caldo
		7226.9110	2.10	3 ---	non decapati
		7226.9120	2.80	3 ---	decapati
7226.9200	0.00	7226.9200	1.40	2 --	semplicemente laminati a freddo
7226.9900	0.00	7226.9900	7.70	2 --	altri



L'abolizione dei dazi industriali non vi esonererà dal pagamento di tributi suppletivi (altri tributi all'importazione quali ad esempio l'imposta sugli oli minerali, la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, ecc.) o dai disposti di natura non doganale.

**Esempio di MANCATO accorpamento / semplificazione tariffale legato ai TRIBUTI SUPPLETORI**

La voce 2909.6010 è assoggettata all'imposta sugli oli minerali, la voce 2909.6090 non lo è. I dazi all'importazione vengono azzerati in entrambi i casi:



1.1.2024 Zolltarifnum mer NEU / numéro du tarif douanier NOUVEAU / numero di tariffa NUOVO	1.1.2024 Zollansatz NEU / taux NOUVEAU / dazio NUOVO	1.1.2022 Zolltarifnu mmer / numéro du tarif douanier / numero di tariffa	1.1.2022 Zollansatz z / taux / dazio	E i n r u e c k	Text I
2909.60		2909.60		1 -	perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2909.6010	0.00	2909.6010	49.90	2 --	destinati a essere utilizzati come carburante
2909.6090	0.00	2909.6090	1.90	2 --	altri

## Origine e prove dell'origine

Poiché con l'abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali va a cadere il vantaggio competitivo dettato dagli accordi di libero scambio, si sollevano importanti questioni sull'esigenza o meno di continuare a richiedere le prove documentali dell'origine preferenziale (CCM o dichiarazione d'origine su fattura).

Già oggi le aziende interessate devono presentare una **prova dell'origine precedente valida** o, in alternativa, una decisione d'imposizione con indicazione dell'aliquota preferenziale se all'esportazione della merce in questione intendono rilasciare una prova dell'origine (cfr. [Circolare D30, Semplificazione in materia di prove dell'origine precedenti](#)). Questa pratica non cambierà con l'abolizione dei dazi industriali: **per quanto riguarda l'importazione di merci o di materie prime che saranno trasformate in Svizzera e poi riesportate, occorre pertanto chiarire se al momento dell'esportazione sarà applicato o meno un cumulo dell'origine**. Chi intende farlo deve poter contare anche in futuro, all'importazione della merce in questione, sulle prove dell'origine precedenti rilasciate dal proprio fornitore.

**La prova dell'origine preferenziale resta necessaria se una merce originaria di un Paese partner di libero scambio**



- deve essere riesportata allo stato immutato con prova dell'origine
- deve essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo (p. es. per essere installata in un macchinario che viene esportato con prova dell'origine).

**Fate in modo che i vostri fornitori esteri continuino a fornire prove dell'origine valide, se le necessitate per la (ri)esportazione.**



**Istruite i vostri fornitori di servizi di sdoganamento se all'importazione desiderate un'imposizione all'aliquota preferenziale.**

Si ricorda infine che i **giustificativi devono essere conservati almeno per tre anni dal rilascio della prova dell'origine all'esportazione**, nel caso dell'ALS con la Corea del Sud per cinque anni. Si segnala infine che **dal 1° gennaio 2024, dopo l'imposizione, le prove dell'origine all'importazione possono essere [conservate in formato digitale](#)**.



da oltre 100 anni

CAMERA DI COMMERCIO CANTONE TICINO  
industria | artigianato | servizi

## Schema riassuntivo

Obiettivo dell'importazione dei prodotti industriali	Prova dell'origine preferenziale o prova valida dell'origine precedente all'importazione?
<b>Svizzera come destinazione finale:</b> Merci per le quali è certo, all'importazione, che non saranno riesportate (p. es. beni di consumo).	no
<b>Trasformazione e riesportazione senza trattamento preferenziale:</b> Merci d'importazione destinate a essere trasformate in Svizzera e riesportate in Paesi con i quali non esistono degli ALS o, se esistono, per le quali non viene richiesto il trattamento tariffario preferenziale.	no
<b>Riesportazione senza né trasformazione né trattamento preferenziale:</b> Merci d'importazione da riesportare tali e quali in Paesi con i quali non esistono degli ALS o, se esistono, per le quali non viene richiesto né il trattamento tariffario preferenziale né la prova dell'origine preferenziale come base per una prova dell'origine non preferenziale.	no
<b>Trasformazione sufficiente e riesportazione con origine svizzera:</b> Merci d'importazione considerate sufficientemente trasformate in Svizzera senza ricorso al cumulo previsto dal rispettivo ALS e destinate alla riesportazione come merce con origine preferenziale svizzera in virtù di tale ALS.	no
<b>Cumulo all'esportazione:</b> Merci d'importazione considerate sufficientemente trasformate in Svizzera solo grazie al cumulo previsto dal corrispondente ALS e destinate alla riesportazione in qualità di merce con origine preferenziale svizzera in virtù di tale ALS.	sì
<b>Commercio diretto:</b> Merci d'importazione destinate a essere riesportate tali e quali come prodotti con origine preferenziale verso Paesi partner di libero scambio con i quali è ammesso il cumulo dell'origine.	sì
<b>Al momento della riesportazione la prova dell'origine preferenziale funge da base per una prova dell'origine non preferenziale:</b> Merci d'importazione destinate a essere riesportate tali e quali e per le quali la prova dell'origine preferenziale funge da base per una prova dell'origine non preferenziale.	sì

Fonte tabella: SECO

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:

Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, [zurfluh@cc-ti.ch](mailto:zurfluh@cc-ti.ch)

## Link utili

- Dossier Cc-Ti dedicato all'[Origine preferenziale](#)

[Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 5 ottobre 2023 sul [sito web della Cc-Ti](#)]